DPC

Prot. U. n. 70422 del 6 dicembre 2018

MODULARIO P. C. M. 198 MOD. 3

unuunuuu vinnyuvuuvi v

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ELEMENTI PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 4-QUINQUIES, DELLA LEGGE N.225/1992 E S.M.I.

**ANNO 2017** 

### Indice

		2
1	Introduzione	J
2	Attivita' in materia di previsione e in matria di prevenzione non strutturale in ambito tecnico	, -
	scientifico	1
	2.1 Principali atti e provvedimenti in materia di previsione e prevenzione non strutturale in	c
	ambito tecnico-scientifico	c
	2.2 Principali attività di previsione e prevenzione non strutturale in ambito tecnico-scientific	,U. C
	2.2.1 Rischio idraulico e idrogeologico	13
	2.2.2. Rischio incendi boschivi	., 12
	2.2.3 Rischio Vulcanico	17 20
_	2.2.4 Attività delle Reti dipartimentali di monitoraggio sismico	Z(
3	Attività in materia di prevenzione non strutturale in ambito tecnico-operativo: pianificazione	s ai
	emergenza, esercitazioni, formazione, informazione alla popolazione e diffusione della cultu	ла Ээ
	di protezione civile	., ZJ
	3.1 Principali atti e provvedimenti in materia di prevenzione non strutturale in ambito tecnic	;∪- - 27
	operativo	ረዓ ን /
	3.2 Principali attivita' in materia di prevenzione non strutturale in ambito tecnico-operativo.	24 25
	3.3 Pianificazione di emergenza	25
	3.3.1 Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico	Z. 27
	3.3.2 Pianificazione nazionale di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio	21
	<ul> <li>3.3.3 Pianificazione nazionale di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei</li> <li>3.3.4 Attività connesse al Sistema d'allertamento nazionale per i maremoti generati da</li> </ul>	)(
		30
	0101114111	52
	3.3.5 Elementi informativi e ricognitivi dello stato della pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile	37
	3.4 Programmazione delle attività di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia tramite	51
	concorso della flotta aerea di stato	38
	3.5 Principali attivita' nell'ambito delle esercitazioni di protezione civile	41
	3.6 Principali attivita' nell'ambito della formazione	42
	3.7 Principali attività nell'ambito dell'informazione alla popolazione e della diffusione della	,, 12 1
	cultura di protezione civile	44
	3.7.1 Campagna "Io non rischio – buone pratiche di protezione civile"	44
	3.7.2 Progetto Scuola Multimediale di Protezione Civile	46
4	Attività di mitigazione del rischio	47
4	4.1 Il piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico;	47
5	Utilizzo delle risorse finanziarie: fondo di protezione civile e fondo per le emergenze	,
J	nazionali	49
	5.1 Fondo nazionale per la protezione civile	
	5.2 Fondo per le emergenze nazionali (capitolo 979)	55
	J.Z I DINGO POL TO OLIMOLEGIZO INDICORNIL (OUPLOTO > / >)	

#### 1 INTRODUZIONE

Il numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, come integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100, successivamente integrato dalla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 10, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto nel corpus dell'articolo 5 della legge istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile (legge 24 febbraio 1992, di seguito, per brevità, 'la Legge') il comma 4-quinquies che stabilisce che il Governo riferisca annualmente al Parlamento "sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali".

Come è noto, la Legge non ha incardinato la responsabilità e l'esercizio delle attività di protezione civile in un unico soggetto istituzionale o corpo operativo, bensì ha correttamente declinato la protezione civile come 'funzione' svolta da un sistema complesso del quale fanno parte diverse componenti e strutture operative (artt. 6 e 11 della Legge), affidandone il coordinamento a livello nazionale al Presidente del Consiglio dei Ministri che si avvale, a tal fine, dell'apposito Dipartimento della protezione civile, istituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, per brevità, 'il DPC'). Le diverse attività in materia di protezione civile, quindi, sono svolte, per quanto di competenza, nei limiti delle rispettive capacità e in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali, da tutte le componenti e strutture operative del Servizio nazionale. I presenti elementi informativi vengono forniti in riferimento alle attività svolte direttamente dal DPC.

L'articolo 3 della Legge precisa che la previsione "consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi".

La prevenzione, sempre secondo il citato articolo 3, "si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione". Si tratta di un'articolazione molto ampia e composta da azioni di diversa natura: le attività di prevenzione non strutturale in materia di allertamento sono strettamente connesse con le attività di previsione e si sviluppano, così come quelle concernenti l'applicazione della normativa tecnica, in un ambito prevalentemente tecnicoscientifico, relativo anche alle scienze della comunicazione, mentre quelle in materia di

pianificazione dell'emergenza, formazione, diffusione della conoscenza della protezione civile, informazione alla popolazione ed esercitazione attengono, prevalentemente, all'ambito tecnico-operativo.

La mitigazione del rischio, nell'ambito delle attività di protezione civile, è integrata dall'art. 3 della Legge tra le azioni dirette "al contrasto e al superamento dell'emergenza" e deve essere "connessa agli eventi di cui all'articolo 2". Nel particolare caso degli eventi di maggiore gravità individuati dal citato art. 2 della Legge rientrano le "calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo" (art. 2, comma 1, lettera c) per i quali il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza e viene attivato il potere di ordinanza. Con le ordinanze di protezione civile, disciplinate nei diversi aspetti dall'art. 5 della Legge, si può provvedere, solo ad un limitato e preciso insieme di attività, tra i quali la "realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità" (art.5, comma 2, lettera c)).

Gli interventi di mitigazione del rischio di carattere strutturale realizzati in relazione a specifici eventi calamitosi sono individuati nei piani che i Commissari delegati appositamente nominati (individuati, di norma, nell'ambito del livello di governo regionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 del d. lgs. n. 112/1998) sono chiamati a predisporre ed attuare in attuazione delle ordinanze di protezione civile e con le risorse finanziarie a tal fine rese disponibili. Per una visione puntuale di tali interventi, relativi a molteplici ambiti territoriali, si rinvia ai predetti piani, con la precisazione che il limitato ammontare delle risorse finanziarie assegnate ai Commissari in attuazione degli interventi cosiddetti di 'prima fase' a seguito di un evento calamitoso dichiarato di rilievo nazionale consente un'azione estremamente contenuta in materia di mitigazione del rischio, dovendosi procedere anche alla realizzazione delle azioni volte "all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento" (art. 5, comma 2, lettera a) e "al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili" (art. 5, comma 2, lettera b).

Il DPC concorre, nei limiti delle proprie competenze e in coerenza con la propria funzione istituzionale, a programmi di azione strutturale volte alla mitigazione dei rischi affidati alla responsabilità primaria di altre Amministrazioni centrali dello Stato (tra le quali Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Strutture di Missione istituite dal Governo in carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e operanti nel settore del dissesto idrogeologico e dell'edilizia scolastica) o delle Regioni e Province Autonome.

Il DPC, in tale specifico settore, esercita, invece, un ruolo diretto e di coordinamento generale sul piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico attivato dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Tale disposizione prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, grazie ad un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Un ruolo altrettanto diretto, il DPC, lo ha svolto nel processo di attuazione dell'articolo 32 bis del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modifiche dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, che ha istituito il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le verifiche sismiche e i primi interventi urgenti.

Alla fine del 2013, il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) è stato istituito, nell'ambito del bilancio del DPC della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo scopo di assicurare la copertura finanziaria degli oneri per l'attuazione degli interventi da porre in essere in occasione di quelle "calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo" (art. 2, comma 1, lettera c), Legge n. 225/1992) per i quali il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza e viene attivato il potere di ordinanza (art. 5, Legge n. 225/1992). In precedenza tali risorse trovavano copertura nell'ambito del Fondo di protezione civile, che oggi viene, quindi, utilizzato per il finanziamento delle attività e degli interventi di protezione civile che il Dipartimento realizza al di fuori delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale sopra richiamate e, specificamente, per attività ed interventi ricadenti nelle attività di previsione e prevenzione sopra descritte. Il Fondo per le emergenze nazionali è divenuto, quindi, pienamente operativo a partire dall'annualità 2014.

I presenti elementi informativi sono stati elaborati con riferimento all'annualità 2017 e vengono proposti in quattro capitoli così strutturati:

- 1) attività di previsione e attività di prevenzione non strutturale in ambito tecnico-scientifico;
- 2) attività di prevenzione non strutturale in ambito tecnico-operativo;
- 3) attività di mitigazione del rischio;

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

4) utilizzo delle risorse finanziarie: Fondo per le emergenze nazionali e Fondo per la protezione civile.

### 2 ATTIVITA' IN MATERIA DI PREVISIONE E IN MATRIA DI PREVENZIONE NON STRUTTURALE IN AMBITO TECNICO SCIENTIFICO

Secondo la Legge la previsione nel campo della protezione civile "consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi". A tali attività è strettamente connesso l'allertamento, che la legge individua come una delle forma di attività di prevenzione 'non strutturale'.

Il DPC svolge tale attività anche avvalendosi della collaborazione di soggetti scientifici e tecnici denominati Centri di Competenza. I principi per la loro individuazione ed il relativo funzionamento sono stati definiti, come previsto dall'art. 3-bis, comma 2, della Legge, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, mentre la loro effettiva individuazione è avvenuta con il decreto del Capo del Dipartimento n. 3152 del 24 luglio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013), successivamente integrato con il decreto del Capo del Dipartimento n. 1349 del 14 aprile 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2014).

I Centri di Competenza sono rappresentati da Enti, Istituti e Gruppi di Ricerca con cui il DPC promuove studi e ricerche per migliorare la conoscenza del territorio, affinare le tecniche previsionali, valutare gli impatti dei fenomeni e sviluppare strategie innovative, mirate ad una più approfondita conoscenza degli scenari di rischio a supporto delle attività della rete dei Centri Funzionali - istituiti in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 richiamata dall'art. 3-bis della Legge - anche allo scopo di assicurare il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale, vale a dire "le procedure e le modalità di allertamento del [proprio] sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401".

La conoscenza del territorio e dei rischi e l'individuazione, ove possibile, di soglie di allertamento, costituiscono, infatti, la base per definire gli stati di attivazione - attenzione, preallarme e allarme, per i rischi prevedibili, a cui corrispondono determinate procedure nella pianificazione di emergenza. E anche per i rischi non prevedibili, la conoscenza e lo studio dei

dell'emergenza.

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CXII N. 2 VOL. 1

fenomeni possibili e quella dei territori e della loro configurazione consentono, comunque, l'elaborazione di scenari di rischio sui quali deve incardinarsi l'attività di pianificazione

Il DPC in tali ambiti d'azione ha provveduto, nell'anno 2017 sia alla predisposizione di atti amministrativi e provvedimenti di indirizzo, sia alla diretta realizzazione di strumenti materialmente posti a disposizione dell'intero Servizio nazionale della protezione civile.

# 2.1 PRINCIPALI ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PREVISIONE E PREVENZIONE NON STRUTTURALE IN AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO

Si elencano di seguito in principali atti e provvedimenti in materia di previsione e prevenzione non strutturale in ambito tecnico-scientifico predisposti dal Dipartimento nel corso della annualità 2017 (all. 1):

- Comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2017 sull'attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2017. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.137 del 15 giugno 2017;
- Raccomandazioni operative per prevenire il rischio idrogeologico nelle aree interessate da incendi boschivi del 1° agosto 2017;
- Raccomandazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici del 31 agosto 2017.

## 2.2 PRINCIPALI ATTIVITÀ DI PREVISIONE E PREVENZIONE NON STRUTTURALE IN AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO

Per l'assolvimento delle proprie finalità istituzionali, il DPC promuove lo studio ed il monitoraggio h 24 dei fenomeni naturali e di origine antropica connessi con le diverse tipologie di rischio e, a tal fine, sostiene e supporta l'attività di istituzioni e centri di ricerca pubblici e privati volta a tali obiettivi. In particolare l'azione di supporto del DPC è rivolta alle strutture qualificate come Centri di Competenza, ai sensi della citata normativa, e si concretizza in attività, programmi e progetti svolti in convenzione secondo specifici piani di attività. L'elenco dei Centri di Competenza attualmente riconosciuti dal DPC è contenuto nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3152 del 24 luglio 2013 e n. 1349 del 14 aprile 2014.

riepilogativi al riguardo.

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CXII N. 2 VOL. 1

L'elenco delle convenzioni e degli accordi stipulati con i citati Centri di Competenza è pubblico e consultabile alla sezione 'Amministrazione trasparente' del sito istituzionale del DPC (sottosezioni ACCORDI E CONVENZIONI ONEROSE e ACCORDI E CONVENZIONI NON ONEROSE). In tale sezione, oltre ai protocolli vigenti alla data attuale, sono consultabili anche i testi integrali degli accordi e delle convenzioni scadute, relativamente all'anno 2017. Nel successivo capitolo 4, nell'ambito della trattazione del Fondo di protezione civile, saranno forniti alcuni dati

Allo studio ed al costante monitoraggio dei fenomeni si associano, inoltre, azioni concrete consistenti nell'emissione, con diverse cadenze, di avvisi e bollettini in relazione alle diverse tipologie di rischio. Si tratta delle attività svolte a fini di allertamento, organizzate allo scopo di consentire alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione Civile di attivare le rispettive pianificazioni al fine di assicurare il coordinato concorso di uomini e mezzi e l'adozione delle misure necessarie per ridurre l'impatto dei fenomeni attesi sui territori e le comunità interessate.

Di seguito un'analisi puntuale per i differenti settori di rischio.

### 2.2.1 Rischio idraulico e idrogeologico

Il sistema di allertamento nazionale per il rischio idro-meteorologico, organizzato funzionalmente dalla richiamata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e dalle sue successive modifiche e integrazioni, è un sistema distribuito Stato-Regioni in cui viene data piena attuazione al trasferimento di compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali previsto dalla legge n. 59/1997 e dal suo principale provvedimento attuativo (il già citato d. lgs. n. 112/1998). Tali disposizioni, insieme alla modifica al Titolo V della Costituzione avvenuta con legge Cost. n. 3/2001, hanno, infatti, reso le Regioni e le Province Autonome attori fondamentali, nelle attività di previsione e prevenzione in materia di protezione civile. La gestione del sistema di allertamento nazionale, in questo specifico ambito di rischio, è assicurata dal DPC, dalle Regioni e dalle Province Autonome attraverso la rete dei Centri Funzionali, soggetti preposti allo svolgimento delle attività di previsione, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio.

I Centri Funzionali sono quindi soggetti statali o regionali unitariamente diretti e coordinati, che hanno responsabilità nelle attività di previsione e valutazione delle condizioni meteorologiche attese e dei livelli di criticità degli scenari di rischio idrogeologico e idraulico.

A livello nazionale tali attività sono svolte dal Centro Funzionale Centrale del DPC che è una struttura con operatività h 24 per 365 giorni l'anno ed è costituito da un Settore meteo e da un Settore Idro, e si concretizzano nell'emissione dei seguenti bollettini e avvisi:

- 1. emissione giornaliera del Bollettino di vigilanza meteo nazionale, che segnala i fenomeni meteorologici rilevanti ai fini di protezione civile previsti fino alle ore 24.00 del giorno di emissione e nelle 24 ore del giorno seguente, più la tendenza attesa per il giorno ancora successivo. Il documento viene pubblicato ogni giorno alle ore 15.00 sul sito internet del DPC ed è condiviso con le Amministrazioni centrali e regionali attraverso la rete extranet DPC (Sharepoint). In particolari circostanze i bollettini possono essere integrati nel corso della giornata. Sono stati emessi 369 Bollettini di vigilanza meteorologica nazionale nel 2017 di cui 4 sono aggiornamenti o errata corrige;
- 2. se le condizioni meteorologiche attese nelle 24 ore seguenti l'emissione del Bollettino di vigilanza meteo nazionale, sono particolarmente gravose viene emesso un Avviso di condizioni meteo avverse che fa sintesi degli Avvisi emessi dai Centri Funzionali Decentrati e segnala le situazioni attese nelle Regioni per le quali opera in sussidiarietà il Settore meteo del Centro Funzionale Centrale. L'Avviso viene diffuso via PEC/fax e condiviso con le Amministrazioni centrali e regionali attraverso rete extranet DPC (Sharepoint). Sono stati emessi 126 Avvisi di condizioni meteo avverse nel 2017 di cui uno di errata corrige;
- 3. il Settore Idro del Centro funzionale centrale sulla base del Bollettino di vigilanza meteo nazionale e delle valutazioni di criticità rese dai Centri Funzionali Decentrati, emette giornalmente, alle ore 16.00, un *Bollettino di criticità nazionale* che rappresenta una sintesi degli scenari di effetti al suolo attesi a livello nazionale per le successive 24-32 ore, suddivisi per singoli bacini idrografici. Il Bollettino di criticità nazionale è consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento ed è inoltre condiviso con le Amministrazioni centrali e regionali attraverso rete extranet DPC (Sharepoint) e mediante una ulteriore specifica piattaforma di condivisione WebAlert. Sono stati emessi 373 Bollettini di criticità nazionale nel 2017 di cui 8 sono aggiornamenti o errata corrige.

Si trasmette copia (all. 2) di tutti i Bollettini e gli Avvisi emessi, per un totale di <u>868</u> comunicazioni per il 2017. Si tratta di strumenti tecnici qualificati, necessari per lo svolgimento delle azioni quotidianamente richieste alle autorità di protezione civile territoriali ai fini del funzionamento del sistema di allertamento nazionale e per l'attivazione delle pianificazioni di emergenza per lo specifico settore di rischio.

eventi alluvionali.

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CXII N. 2 VOL. 1

Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 152/2006 il DPC partecipa con propri rappresentanti sia alle conferenze istituzionali permanenti sia alle conferenze operative delle Autorità di bacino distrettuali. In particolare il DPC partecipa alle attività relative all'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni nell'ambito della quale svolge un ruolo di coordinamento delle Regioni per quanto attiene all'implementazione della parte di gestione del rischio di alluvioni relativa al sistema di allertamento nazionale. Nel 2017 sono proseguite le attività inerenti la realizzazione della piattaforma FloodCat relativa al catalogo degli

Nel 2017 sono state avviate le attività relative al rischio idrogeologico ed idrauliche previste nel Programma Operativo Nazionale, nell'ambito della programmazione PON Governance 2014-2021 "Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile", rivolto alle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, in corso di estensione alla Basilicata.

A causa della riduzione degli afflussi meteorici registrati a partire dal 2016, nell'estate del 2017 è stata riscontrata una diffusa riduzione delle disponibilità idriche. Inoltre, il notevole incremento delle temperature ha determinato un marcato aumento dei consumi idrici.

La generalizzata contrazione delle disponibilità idriche ha determinato notevoli criticità nell'approvvigionamento idrico ad uso irriguo e idropotabile in numerosi contesti territoriali, anche di ragguardevole estensione areale, in particolare nell'Italia centrale e in Emilia-Romagna. Per quanto sopra il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 2017 ha decretato l'emanazione dello stato di emergenza per i territori delle province di Parma e Piacenza (estesa in data 15 settembre 2017 alle restanti province della Regione Emilia-Romagna) e in data 7 agosto 2017 ha emanato due distinte deliberazioni dello stato di emergenza per la Regione Lazio e la Regione Umbria, provvedendo contestualmente all'assegnazione delle relative risorse economiche. Analoga dichiarazione dello stato di emergenza è stata emanata in data 2 novembre 2017 per la Regione Marche, limitatamente al territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.

Il Dipartimento della protezione civile ha monitorato con continuità l'evoluzione del quadro delle variabili idropluviometriche e delle disponibilità idriche, in collaborazione con Ministeri, Regioni, Autorità di Distretto, Enti locali, Autorità d'Ambito, imprese pubbliche e private, acquisendo altresì periodici aggiornamenti sull'esistenza di eventuali criticità. Il Dipartimento della protezione civile ha altresì fornito supporto tecnico per le valutazioni del Consiglio dei Ministri ed in particolare per l'emanazione della dichiarazione dello stato di emergenza, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012.

Inoltre, i rappresentanti del Dipartimento hanno partecipato costantemente ed attivamente alle riunioni degli Osservatori degli utilizzi idrici delle Autorità di Bacino Distrettuali, la cui istituzione è stata promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la finalità di promuovere una innovativa governance dell'acqua. Al riguardo si sottolinea che le riunioni degli Osservatori hanno avuto cadenza serrata in corrispondenza delle fasi maggiormente critiche delle emergenze idriche, proprio al fine di raccogliere tempestivamente elementi informativi utili per delineare l'evoluzione delle emergenze idriche e per mettere a punto soluzioni

condivise per la mitigazione della crisi da proporre agli Enti istituzionalmente competenti in materia

### 2.2.2. Rischio incendi boschivi

di gestione delle risorse idriche.

Tra le attività di natura previsionale svolte direttamente dal DPC figura la produzione di strumenti tecnici necessari per l'attivazione dei presidi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. A tal fine il DPC provvede all'emissione del Bollettino nazionale di previsione incendi boschivi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º luglio 2011, contenente le previsioni della suscettività all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi. Il Bollettino è condiviso con le Amministrazioni centrali e regionali attraverso la rete extranet DPC (Sharepoint). Nel 2017 sono stati emessi 280 Bollettini, con emissione quotidiana nel periodo 15 giugno 2017 -30 settembre 2017 (n. 106) ed emissione nei giorni feriali nel restante periodo dell'anno. L'emissione quotidiana avviene nel periodo a maggiore rischio, individuato annualmente con le procedure stabilite dalla legge n. 353 del 2000 (legge quadro in materia di lotta agli incendi boschivi) e riportato nel comunicato del Presidente del Consiglio dei ministri "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2017. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti" rivolte sia ai Ministri competenti sia ai Presidenti delle Regioni e Province Autonome, queste ultime pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.137 del 15 giugno 2017, per richiamare i compiti e le azioni che le diverse Amministrazioni devono assicurare, per fronteggiare in modo sinergico il rischio incendi boschivi e d'interfaccia.

Si trasmette copia (all. 2) di tutti i Bollettini emessi. Anche in questo caso si tratta di strumenti tecnici qualificati, necessari per lo svolgimento delle azioni quotidianamente richieste alle componenti e strutture operative di protezione civile centrali e territoriali ai fini della pianificazione del dispiegamento dei mezzi operativi, aerei e non, impegnati nella lotta agli incendi boschivi.

Inoltre, nell'ambito delle più ampie competenze attribuitegli dalla Legge, questo Dipartimento, quale organo tecnico del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge una generale azione di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività inerenti le tematiche dell'antincendio boschivo. Tale azione si estrinseca, tra l'altro, nelle riunioni plenarie annuali con le Amministrazioni regionali e le strutture operative, sia durante la stagione AIB invernale che ad apertura della stagione estiva.

La campagna estiva AIB 2017, come ben noto, si è rivelata subito molto complessa da gestire già dalla fine di giugno, a causa del clima caratterizzato da prolungate ondate di calore, con assenze di precipitazioni, il tutto reso più difficoltoso dal deficit idrico dovuto alla scarsità delle precipitazioni atmosferiche che, da settembre 2016, hanno interessato la quasi totalità territorio italiano. Tale stato di fatto ha, dunque, decisamente influenzato l'andamento degli inneschi e favorito la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia soprattutto nei territori del Centro-Sud, tanto da determinare la nota situazione di grave criticità che ha connotato la campagna antincendio boschivo 2017.

In tale già difficile contesto climatico si è andata ad innestare la recente riforma introdotta dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 che, al Capo III, reca disposizioni inerenti l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato con conseguente trasferimento delle relative funzioni e delle connesse risorse umane e strumentali parte all'Arma dei Carabinieri e parte al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per ragioni prettamente contingenti, ha modificato, almeno per la scorsa campagna, l'organizzazione dei modelli di intervento ormai consolidati, che le Regioni, in particolare quelle a statuto ordinario, nel corso degli anni avevano raggiunto con il Corpo forestale dello Stato con specifici accordi onerosi. Quest'ultimi consistevano principalmente nel supporto che il Corpo forestale forniva alle Regioni mediante l'invio dei Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS) e nella messa a disposizione per l'impiego nelle flotte regionali antincendio dei velivoli di loro proprietà.

Le difficoltà riscontrate sono il risultato di un insieme di concause, sia meteorologiche che di sistema, che sono state analizzate sia nel corso degli eventi che a consuntivo, sotto il coordinamento di questo Dipartimento, con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali competenti. In particolare, nei mesi di ottobre e di novembre, è stata condotta un'intensa e strutturata attività di debriefing tecnico, secondo un percorso di condivisione di esperienze ed informazioni che si è concluso con le riunioni tecniche del 28 e 29 novembre 2017, nelle quali sono state condivise dai rappresentanti regionali e da quelli delle Amministrazioni centrali intervenuti, diverse proposte migliorative per ciascuno degli ambiti specifici della previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tali proposte, inviate lo scorso 14 dicembre da questo Dipartimento ai Presidenti delle Regioni ed ai vertici delle Amministrazioni centrali competenti nel

settore dell'antincendio boschivo, sono per la maggior parte direttamente implementabili all'interno dei sistemi regionali antincendio boschivo, in quanto agiscono sulle procedure e sulle modalità operative.

Infine si relaziona in ordine all'articolo 12 della legge n.353 del 2000, ed in particolare i commi 2 e 3, che prevedono che annualmente siano ripartite, tra le Regioni e le Province Autonome, delle risorse stanziate nella legge di stabilità, a supporto delle loro attività di previsione, prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, secondo i criteri indicati dalla medesima legge tesi a premiare gli Enti che negli anni progressivamente riducono l'estensione delle aree percorse dal fuoco.

Per effetto dell'articolo 14, comma 2 del decreto legge 78 del 2010 e dell'articolo 2, commi 109 e 126 della legge n.191 del 2009, a decorrere dall'anno 2011 lo stanziamento di cui alla predetta legge n.353 del 2000 è stato ridotto e finanziato solo a favore delle Regioni a statuto speciale, con l'esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Con la legge n.208 del 2015 (legge di stabilità 2016) l'articolo 12 della legge n.353 del 2000 non è stato più finanziato per il triennio 2016-2018.

Il Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art.12, comma 7 della medesima legge n.353 del 2000, effettua la ricognizione delle somme assegnate alle Regioni e propone la revoca, totale o parziale, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle stesse entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione. Ciò premesso nel 2017 sono stati assunti i seguenti decreti per la revoca del finanziamento ex-legge n.353 del 2000 non utilizzato, a firma della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Maria Elena Boschi:

- Decreto repertoriato al n. 1071 del 22/3/2017 e registrato alla Corte dei Conti al n. 891 del 28/4/2017, relativo alla regione Calabria (anno 2010), alla regione Lazio (anno 2010) ed alla regione Siciliana (anno 2010) per un importo complessivo di euro 579.806,10;
- Decreto repertoriato al n. 3570 del 29/9/2017 e registrato alla Corte dei Conti al n. 2133 del 06/11/2017 relativo alla regione Siciliana (anno 2011) per un importo complessivo di euro 143.342,13;
- Decreto repertoriato al n. 4082 del 26/10/2017 e registrato alla Corte dei Conti al n. 2298 del 30/11/2017, relativo alla regione Siciliana (anni 2012-2013-2014) per un importo complessivo di euro 353.701,00.

### 2.2.3 Rischio Vulcanico

Nell'ambito delle attività del Sistema di Allertamento Nazionale per rischio vulcanico, questo Dipartimento ha provveduto, attraverso una piattaforma di condivisione documentale ad accesso riservato, ad implementare e rendere disponibile a tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rischio vulcanico, la documentazione inerente la sorveglianza ed il monitoraggio, nonché quella relativa alle valutazioni di pericolosità, prodotta dai Centri di Competenza nell'ambito di specifici accordi e convenzioni.

Tale piattaforma, aperta anche alla Commissione nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, ha infatti permesso l'interscambio di dati ed informazioni utili anche durante la gestione di eventi straordinari (crisi vulcanica sull'Etna, incremento dei parametri a Stromboli, crisi sismica sull'isola di Ischia ed emissioni gassose presso lo Scoglio d'Africa dell'isola di Montecristo), garantendo la completa operatività ed il necessario raccordo tra Enti e le strutture territorialmente coinvolte ed i Centri di Competenza.

Nel corso del 2017 sono state portate avanti le attività necessarie al perfezionamento delle procedure di diffusione dei documenti di sorveglianza e monitoraggio, della relativa documentazione e delle comunicazioni ai fini di protezione civile. Il Dipartimento ha concorso per i vulcani dell'area siciliana alle attività di revisione dei contenuti da introdurre nei documenti del monitoraggio e della sorveglianza (comunicati, comunicati straordinari, bollettini, relazioni), di concerto con le sezioni INGV competenti, mentre per i vulcani dell'area campana sono state avviate le prime interlocuzioni, al fine di rendere tale documentazione più efficace.

Come previsto dalle procedure di allertamento per i vulcani siciliani e campani di recente introduzione, questo Dipartimento ha promosso ed effettuato un processo di condivisione delle informazioni, attraverso la realizzazione di periodiche videoconferenze utili alla valutazione dello stato di attività del vulcano e dei relativi livelli di allerta, a supporto delle decisioni di protezione civile sia a livello nazionale che regionale. Le videoconferenze, che per i vulcani siciliani si sono svolte con cadenza mensile, hanno visto la regolare partecipazione dei Centri di Competenza (INGV, Università di Firenze e CNR-IREA) e del Servizio Rischio Vulcanico della Regione Siciliana, oltre agli uffici interni DPC interessati.

Nel corso dell'anno sono state completate le attività di valutazione ed analisi volte alla definizione di scenari e possibili impatti di un'eruzione vulcanica per la pianificazione d'emergenza all'Etna, sulla base delle risultanze dei più importanti studi e ricerche scientifici disponibili.

Il Dipartimento ha inoltre provveduto a perfezionare e finalizzare le procedure relative alla cessione del Centro Operativo Avanzato, situato sull'isola di Stromboli, al Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana, nonché a supportare il Centro di Competenza dell'Università di Firenze nell'installazione di un ulteriore sistema di monitoraggio a mare (boa ondametrica), utile

dell'Italia meridionale.

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CXII N. 2 VOL. 1

all'individuazione di eventuali onde di maremoto generate dal vulcano. In relazione a tale eventualità sono state inoltre portate avanti tutte le attività necessarie all'implementazione ed estensione dello scenario derivante da onde di maremoto relativo alle altre isole Eolie ed alle coste

Il Servizio Rischio Vulcanico ha inoltre interloquito con i responsabili INGV delle Attività di Servizio di cui alla Convenzione A 2016 e 2017 e dei progetti di cui alla convenzione B2 2016 (prorogata fino a giugno 2017) e 2017. Ha quindi seguito lo sviluppo dei progetti volti alla realizzazione di prodotti pre-operativi utili ai fini di protezione civile orientandone le attività.

Il Settore rischio vulcanico della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi si è riunito a cadenza semestrale (17 gennaio e 29 maggio 2017), per la valutazione dello stato di attività dei Campi Flegrei e successivamente al terremoto di Ischia del 21 agosto 2017, in seduta congiunta con il settore rischio sismico. Il Servizio Rischio Vulcanico ha curato la fase istruttoria e la stesura dei documenti successivi alle riunioni, assicurando la diffusione al sistema nazionale degli esiti e delle determinazioni della Commissione.

Di concerto con l'INGV sono inoltre state avviate le attività propedeutiche alla realizzazione, nel settembre 2018, del convegno Cities on Volcanoes a Napoli. Il Servizio è stato ed è tuttora impegnato nello Steering Committee, nonché nell'organizzazione di alcune sessioni di particolare interesse di protezione civile che sono state ideate, elaborate, proposte e accettate.

In vista dei rinnovi degli Accordi e delle Convenzioni con i Centri di Competenza (Università di Firenze, CNR-IREA, Plinius, CNR-IGAG), in scadenza a fine anno, si è provveduto a inserire nei relativi piani di attività, specifiche iniziative mirate a consentire maggiore supporto alle decisioni di protezione civile.

Il Dipartimento nel corso dell'anno, di concerto con la sezione di Napoli - Osservatorio Vesuviano dell'INGV, alla luce delle fenomenologie in atto ai Campi Flegrei, in livello di allerta "giallo" da dicembre 2012, si è visto impegnato nel fornire alle Amministrazioni territorialmente competenti nonché alla popolazione residente nell'area gli elementi conoscitivi sullo stato di attività vulcanica e sullo stato dell'arte di pianificazione di emergenza nazionale.

### Il monitoraggio sismico.

Il territorio nazionale è coperto da diverse reti di monitoraggio sismico, gestite sia dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Centro di Competenza del DPC in materia di monitoraggio e sorveglianza sismica, sia dal DPC stesso, che su questo tema svolge